

CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ HOLDING

***ART. 177 TUIR E NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 192/2024
- LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE***

SOGGETTI CONFERENTI, SOCIETÀ CONFERITARIE E SOCIETÀ SCAMBIATE

ANTONIO GRASSO

28 MAGGIO 2026

Differenze tra conferimento e permuta di partecipazioni

Conferimento: un soggetto (Pinco) conferisce le partecipazioni che possiede in una società Alfa a favore di una società conferitaria Beta ricevendo in cambio partecipazioni nella conferitaria Beta (a seguito aumento di capitale o in fase di costituzione). *Post conferimento, Pinco non possiede più una partecipazione diretta in Alfa bensì in Beta che a sua volta possiede una partecipazione in Alfa*

Permuta: un soggetto (Pinco) scambia con Beta (società preesistente e con capitale azionario) la partecipazione che possiede in una società Alfa ricevendo in cambio azioni proprie che Beta aveva in portafoglio). *Post permuta, Pinco non possiede più una partecipazione diretta in Alfa bensì in Beta che a sua volta possiede una partecipazione in Alfa*

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permute

Differenza tra conferimento e permuta

Risultato identico ma modalità differenti:

nel conferimento: la società Beta che riceve le partecipazioni in Alfa emette nuove azioni o quote da assegnare al conferente Pinco

nella permuta: la società conferitaria Beta che riceve la partecipazione in Alfa ha acquistato azioni proprie che poi permuta con la partecipazione nella scambiata Alfa. Beta deve essere preesistente e con capitale espresso in forma azionaria (in linea generale, sono escluse le S.r.l.)

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permuta

I soggetti coinvolti

In entrambi i casi:

Soci della scambiata: il soggetto (**Pinco**), socio che conferisce o permuta la partecipazione in **Alfa**

Società acquirente: la società conferitaria **Beta** che riceve la partecipazione in Alfa e in cambio attribuisce ai soci della scambiata partecipazioni proprie che ha emesso all'atto del conferimento ovvero azioni proprie già detenute

Società scambiata: la società **Alfa** le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento o permuta

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permuta

Art. 9 TUIR

Conferimento e permuta costituiscono, ai sensi del **comma 5**, entrambe **operazioni realizzative al pari della compravendita**.

A differenza della compravendita, il corrispettivo dei conferimenti/permuta non è una somma di denaro bensì partecipazioni della società acquirente (conferitaria, Beta nell'esempio) pertanto occorre fare riferimento al «valore normale» che corrisponde a:

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permuta

Art. 9 TUIR

VALORE NORMALE	
Permuta	Conferimento
Valore normale delle partecipazioni ricevute in cambio di quelle date in permuta	Valore normale delle partecipazioni conferite e non di quelle ricevute
Art. 9 co. 2 TUIR: i corrispettivi in natura sono valutati in base al valore dei beni e dei servizi da cui sono costituiti	Relativamente ai conferimenti ed in generale agli apporti in società, l'art. 9 co. 2 TUIR stabilisce che si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti, non di quelli ricevuti in cambio del conferimento

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permuta

Art. 9 TUIR co. 4

VALORE NORMALE: eccezioni nel comma 2 dell'art. 9

Conferimento a fronte del quale il conferente riceve partecipazioni o utili negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri

in tale evenienza, il corrispettivo (valore normale) non può in ogni caso essere inferiore al valore normale delle azioni o titoli (quotati) ricevuti in cambio del conferimento, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese

Implica che, il corrispettivo dell'operazione di conferimento è pari **al maggiore tra:**

- valore delle partecipazioni quotate nella società conferitaria **ricevute** in cambio del conferimento (media aritmetica prezzi ultimo mese)
- valore delle partecipazioni **conferite** determinato, se in società quotata, sulla base della media aritmetica dei prezzi nell'ultimo mese ovvero, se in società non quotate, in proporzione al valore del Patrimonio netto (se *New.Co.*, all'ammontare complessivo dei conferimenti)

Il regime ordinario dei conferimenti e delle permutate

Art. 9 TUIR co. 4

VALORE NORMALE AZIONI, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI

Negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri	Azioni non quotate, quote di società non azionarie e titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società	Obbligazioni e altri titoli diversi dai precedenti
<i>lett. a):</i> in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese -	<i>lett. b):</i> in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le New.Co., all'ammontare complessivo dei conferimenti. Circ. 17/05/2000 n. 98/E, risposta 5.1.3, rileva il Patrimonio netto effettivo anziché il Patrimonio netto contabile	<i>lett. c):</i> in base al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

I regimi speciali dei conferimenti e delle permutate

REGIMI				
Art. 175	Art. 177			Art. 179
Previsto per soggetti (conferente e conferitario) residenti in Italia Soggetto conferente nell'esercizio di impresa Aggancia il valore di realizzo per il conferente a quello attribuito alle partecipazioni (ricevute) nelle sue scritture contabili ovvero, se superiore, nelle scritture contabili del conferitario	Comma 1 Riguarda la permuta «Neutralità fiscale condizionata»	Comma 2 Riguarda i conferimenti «Realizzo controllato»	Comma 2-bis Estende a partecipazioni «qualificate» seppure non di controllo	Regime di neutralità per permutate e conferimenti intracomunitari

I regimi speciali dei conferimenti e delle permute

La ratio

Agevolare, rimuovendo l'ostacolo dell'onerosità fiscale, le **operazioni in cui la componente «riorganizzativa» è preminente rispetto a quella «realizzativa»**

L'agevolazione consiste, quindi, nella sostituzione del «valore normale» con regimi di «realizzo controllato» (conferimenti) ovvero di «neutralità fiscale» (permute)

Lo Stato non rinuncia definitivamente a tassare le componenti reddituali di tali operazioni ma semplicemente rinvia il prelievo a un momento successivo in cui tali valori saranno realizzati mediante atti di compravendita o altri atti di disposizione per i quali non sono previste deroghe al criterio del «valore normale»

I regimi speciali dei conferimenti e delle permuta

La ratio

Chiarita la ratio, è più agevole distinguere i casi in cui l'utilizzo dei regimi speciali è conforme alla normativa rispetto ai casi di abuso del diritto di cui all'art. 10-*bis* della L. 212/2000. In particolare, il rischio di abuso deve essere valutato ogni qualvolta il conferimento/scambio di partecipazioni è seguito da:

Altri conferimenti o scambi di partecipazioni	Cessione, da parte della conferitaria, della partecipazione nella società scambiata ricevuta in conferimento	Scissione (proporzionale, non proporzionale o asimmetrica) della società che riceve le partecipazioni in permuta o conferimento	fusione	donazione

I regimi speciali dei conferimenti e delle permuta

L'interpello

In tutti i casi in cui si teme la natura indebita del vantaggio fiscale, è possibile escludere l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 212/2000 fornendo la prova delle valide ragioni **extrafiscali non marginali** che giustificano la condotta da cui deriva il dubbio

REGIMI ex Art. 177

Comma 1

La **permuta**, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), **acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del c.c., ovvero incrementa la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b)**, attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, **non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio**. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e articolo 68, comma 3.

«Neutralità fiscale condizionata»

Comma 2

I conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria **acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del c.c., il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d)**, ovvero incrementa la **percentuale di controllo**, si considera **valore di realizzo**, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Si applica anche ai conferimenti minusvalenti ma con specifiche regole.

«Realizzo controllato»

Comma 2-bis

Estende l'agevolazione alle partecipazioni «qualificate» seppure non di controllo

Regime ex 177 co. 1 TUIR

Ambito soggettivo

Soci della scambiata:

Nessun vincolo, possono avere qualsivoglia natura soggettiva, sia privati (ipotesi esclusa nell'art. 175 TUIR) che esercenti attività di impresa, anche non residenti (escluso nell'art. 175 TUIR)

Società acquirente:

Ossia la società che offre proprie azioni in permuta di quelle nella «scambiata», necessariamente **società di capitali residente**. Implica però che il capitale sia espresso in forma azionaria

Società scambiata:

Ossia la società le cui partecipazioni sono oggetto di scambio con le azioni proprie della «società acquirente», necessariamente **società di capitali residente**

Regime ex 177 co. 2 TUIR

Ambito soggettivo

Soggetto conferente:

Nessun vincolo: ammesse persone fisiche private (escluso da co. 1 art. 175 TUIR), esercenti attività di impresa, anche non residenti (escluso da art. 175 TUIR)

Società conferitaria:

Il co. 2 dell'art. 172 non impone vincoli soggettivi ma l'AdE ritiene che «*valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione*» (ris. 04/04/2017 n. 42)

Ciò implica che la società beneficiaria debba essere una società di capitali residente in Italia poiché il co. 1 della disposizione fa esplicito riferimento ai soggetti di cui alle lett. **a) e b)** dell'art. 73 TUIR

Regime ex 177 co. 2 TUIR

Ambito soggettivo

Società conferitaria:

La tesi non è condivisa dalla dottrina. Assonime (circ. 29/04/2025) considera che tesi contrarie avrebbero avuto un impatto sul gettito potendo consentire di trasferire all'estero plusvalenze latenti. Inoltre, considera che la norma non è stata modificata neanche nel 2024 in occasione del DLgs. 192/2024 (art. 16) lasciando intendere una precisa volontà legislativa.

Ne consegue che uniformandosi alla interpretazione dell'AdE, è **escluso** dal perimetro dell'art. 177 co. 2 il conferimento a favore di una conferitaria che sia una **società di persone e/o non residente**. La questione non è pacifica, si auspica un chiarimento

Regime ex 177 co. 2 TUIR

Ambito soggettivo

Società scambiata:

Il co. 2 dell'art. 177 stabilisce che deve trattarsi di «*una società di cui all'art. 73, co.1, lettere a) o d) del TUIR*» ossia **società di capitali residente o di una società non residente.**

La Relazione illustrativa all'art. 17 del DLgs 192/2024, p. 51, precisa che la società scambiata non residente deve essere «*dotata di assemblea ordinaria*», «*secondo le regole societarie estere*»; ciò «*al fine di consentire una corretta applicazione del comma 2*». Sembrano quindi escluse le società di persone non residenti ma la questione non è pacifica (Assonime circ. 10/2025)

Considerato che l'ipotesi di «scambiata intracomunitaria» rientra nel perimetro dell'art. 178 ss., è logico ritenere che la disciplina di cui al comma 2 si applichi a scambiate extra UE

Regime ex 177 co. 2 TUIR

Ambito soggettivo

Società scambiata:

La norma fa riferimento a società non residenti senza ulteriori specificazioni. Sembrano quindi ammesse società scambiate residenti in **territori a fiscalità privilegiata o in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni**. La mancanza di scambio di informazioni potrebbe tuttavia penalizzare la dimostrazione del requisito del controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1

Va anche considerato che le partecipazioni in società «black list», per le quali è carente il requisito PEX di cui alla lett. c) dell'art. 87 TUIR, inibiscono l'utilizzo del comma 2 se le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i requisiti per l'applicazione della PEX (salvo quello del c.d. *minimum holding period*)

I regimi speciali dei conferimenti e delle permute

Priorità tra i regimi

Secondo l'Agenzia delle Entrate¹, il regime derogatorio al criterio generale del valore normale previsto dall'art. 9 del TUIR, inserito nell'art. 177 co. 2 del TUIR, «è applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma» e «non esiste, pertanto, libertà di scelta tra i due regimi rimessi alla discrezionalità dell'operatore»

¹ Principio di diritto 28/07/2020 n. 10

Il regime speciale ex art. 177 co. 1 TUIR

In presenza delle condizioni soggettive e oggettive previste nella norma, la permuta può essere realizzata in regime di perfetta neutralità fiscale, salvo che per gli eventuali conguagli in denaro.

Il conguaglio sarà tassato in base al regime del soggetto che lo percepisce (se impresa: regime *pex* se applicabile ovvero imponibile al 100% se non applicabile; se soggetto diverso da impresa, imposta sostitutiva del 26% sul 100% della plusvalenza imponibile)

Il regime speciale ex art. 177 co. 1 TUIR

Non è previsto un limite massimo all'entità del congruaggio (a differenza di quanto previsto all'art. 178 co. 1 lett. e) del TUIR – scambi intracomunitari – 10% del valore nominale delle azioni/quote permutate) ma secondo l'Amministrazione finanziaria¹ *«l'entità del congruaggio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta»*

¹ C.M. 19/12/1997 n. 320 (par. 3.4.1)

Il regime speciale ex art. 177 co. 1 TUIR

Viene definita anche «neutralità fiscale condizionata» in quanto l'Amministrazione finanziaria trasla sul piano contabile il rispetto della condizione fissata dall'articolo in commento poiché proprio sul piano contabile il contribuente ha la possibilità di esteriorizzare la volontà di avvalersi del regime in questione.

Ovviamente, in caso di persona fisica non esercente attività di impresa, il piano contabile non assume rilevanza e quindi si definisce anche «neutralità fiscale incondizionata»

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

(Comune a entrambi i commi 1 e 2, permuta o conferimento)

Il conferimento o la permuta deve avere ad oggetto partecipazioni che consentano alla società acquirente (Beta) di **acquisire o integrare o incrementare** il controllo di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1) su altra società di capitali.

Rileva, quindi, il risultato della permuta in capo alla società acquirente **invece che le caratteristiche della partecipazione** oggetto di conferimento.

Può avere ad oggetto partecipazioni inferiori al controllo purché rientranti in un disegno unitario che preveda, al termine dei conferimenti congiunti, il controllo di diritto sulla «società scambiata» da parte della società acquirente

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Rientrano:

Conferimenti che assicurano il controllo di diritto sulla società scambiata	Conferimenti di partecipazioni che attribuiscono meno del 50% + 1 dei voti esercitabili nell'assemblea ma che, sommate alle partecipazioni nella medesima società già possedute dalla società acquirente, consentono a quest'ultima il controllo di diritto	Conferimenti di partecipazioni che attribuiscono meno del 50% + 1 dei voti esercitabili nell'assemblea ma che, sommate alle partecipazioni nella medesima società scambiata conferite contestualmente da altri soggetti, consentono il controllo di diritto	Conferimenti di partecipazioni che attribuiscono meno del 50% + 1 dei voti esercitabili nell'assemblea effettuati a favore di una società acquirente che possiede già una partecipazione che attribuisce il controllo di diritto
---	---	---	--

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Incremento di controllo già esistente:

Pinco conferisce/permuta la sua partecipazione dell'1% in Beta con Alfa che già detiene il 60% di Beta.

Possibilità ammessa a decorrere dai conferimenti effettuati dal 31/12/2024 (ex DLgs 192/2024 che ha abolito la subordinazione al fatto che l'incremento avvenisse *in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario*)

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Acquisizione del controllo mediante più conferimenti collegati:

Tizio, Caio e Sempronio conferiscono in Alfa la propria partecipazione del 18% in Beta.

Ciascuno dei tre conferimenti può rientrare nell'ambito oggettivo dell'art. 177 co. 2 del TUIR **se operazione «unitaria»**

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Acquisizione del controllo mediante più conferimenti collegati:

Qualora i soci fossero cinque, con partecipazioni ciascuna al 20% in Alfa, l'art. 177 co. 2 del TUIR troverà applicazione in relazione a tutti e cinque i distinti conferimenti e non soltanto ai primi tre in quanto l'unitarietà dell'operazione consente di rientrare nell'art. 177 co. 2 anche nel caso in cui per l'acquisizione del controllo di diritto da parte della conferitaria risulterebbero sufficienti soltanto alcuni di essi (nell'esempio i primi tre)

Analogamente, in caso di conferimento di due partecipazioni rappresentative del 51% e del 6%, entrambi i conferimenti rientrerebbero nell'ambito oggettivo dell'art. 177 co. 1 e 2

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Acquisizione del controllo mediante più conferimenti collegati:

Non sono previste regole puntuali per stabilire l'unitarietà dell'operazione anche se ovviamente è opportuno che avvengano contestualmente e formalizzate con un unico atto.

Nelle risposte a interpello 22/07/2019 n. 290 e 9/6/2020 n. 170 l'AdE ha affermato che l'acquisizione da parte di più soci deve avvenire «*uno actu, ovvero attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l'assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata*».

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Acquisizione del controllo mediante più conferimenti collegati:

La pluralità di conferimenti collegati mediante i quali si realizza l'effetto acquisitivo o incrementativo del controllo da parte della società conferitaria, possono anche essere assoggettati in parte al regime di «realizzo controllato» ex art. 175 del TUIR anziché quello dell'art. 177.

Il caso: 3 conferimenti collegati di cui 2 effettuati, per il 25% ciascuno, da 2 società di capitali e, per un ulteriore 1%, da una persona fisica.

Non osta il fatto che i primi due rientrano nell'art. 175 del TUIR ed il terzo nel 177 co. 2 in quanto conferimenti collegati coerenti con la ratio cioè che nel loro complesso consentono alla conferitaria di acquisire il 51%

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Rilevanza delle partecipazioni indirette - dubbi:

Il caso è quello del conferimento di una quota di minoranza in una conferitaria che è già controllante di diritto della target considerando le partecipazioni indirette che già possiede per il tramite di società controllate, fiduciarie e persone interposte.

Il dubbio deriva dal mancato richiamo, nell'art. 177 co. 2, al secondo comma dell'art. 2359 c.c. a differenza di quanto invece previsto nell'art. 175 del TUIR.

In senso favorevole parte della dottrina e la risposta a interpello DRE Lombardia n. 904-1261/2017.

Si ritiene, tuttavia, che le partecipazioni indirette assumano rilievo solo se garantito controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. dalla conferitaria

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Conferimenti di nuda proprietà e usufrutto:

In base al presupposto dell'art. 177 co. 1 e 2, cioè partecipazione di controllo di diritto – rilievo ai diritti di voto in assemblea - la prassi dell'AdE (Risposte a interpello 18/9/2020 n. 381, 22/7/2019 n. 290 e 20/5/2019 n. 147) ha delineato il seguente quadro:

Conferimento nuda proprietà: escluso in quanto il diritto di voto in assemblea compete all'usufruttuario e salvo il caso in cui alla nuda proprietà corrisponda anche il diritto di voto su base negoziale;

Conferimento usufrutto: escluso in quanto l'usufruttuario non risulta qualificabile come socio della società scambiata (status che spetta al nudo proprietario) – *in senso conforme massima H.G.34 Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie*

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Conferimenti di nuda proprietà e usufrutto:

L'applicabilità dell'art. 177 co. 2 è stata ammessa dall'AdE (risposte a interpello 20/05/2019 n. 147 e 22/07/2019 n. 290) nella particolare ipotesi in cui il conferimento della nuda proprietà e del diritto di usufrutto avvenga contestualmente da parte dei rispettivi titolari **e la conferitaria attribuisca a sua volta quote in piena proprietà ai due conferenti** in proporzione al valore calcolato rispettivamente per la nuda proprietà e per l'usufrutto conferiti.

Posizione oggetto di critiche da parte della dottrina (i.e. alterazione dei rapporti di forza tra i soci, incoerenza con il diverso trattamento rispetto alla disciplina del capital gain ex art. 67 TUIR ecc.) ma coerente rispetto alla natura giuridica dell'oggetto del conferimento (nuda proprietà = no diritto di voto; usufrutto = no titolarità della quota)

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Conferimenti di nuda proprietà e usufrutto:

Ma **se la conferitaria dovesse attribuire diritti della stessa natura di quelli conferiti** (usufrutto e nuda proprietà), *«solo a fronte del conferimento della nuda proprietà il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della società, non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime in parola»* (Interpello 20/05/2019 n. 147)

Su tale questione la prassi sembra difettare di coerenza rispetto al dettato normativo dell'art. 177 co. 2 che non pone condizioni circa la natura e tipologia di partecipazioni nella conferitaria che ciascun conferente riceve in cambio del proprio conferimento.

La tesi contraria potrebbe avere un fondamento ma probabilmente solo in sede contenziosa

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Società scambiata in possesso di azioni proprie:

Ai fini della verifica del controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1 vanno conteggiati o meno i diritti di voto «sospesi» relativi alle azioni proprie?

Secondo AdE:

- **Vanno conteggiati** se la società scambiata **non fa ricorso al mercato del capitale di rischio**: quindi se la società possiede il 20% di azioni proprie, il diritto di voto connesso a tali azioni va comunque conteggiato e la soglia di controllo di diritto rimane il 50% + 1 (al denominatore rimane il 100%)
- **Non vanno conteggiati** se la società scambiata **fa ricorso al capitale di rischio**.

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Società scambiata in possesso di azioni proprie:

La posizione dell'AdE (Interpello 20/05/2020 n. 135) deriva dal combinato disposto dell'art. 2357-*ter* c.c. ed il 2368 co. 3 c.c. (per le sole società che fanno ricorso al capitale di rischio):

- Per le società **che non fanno ricorso** al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie si conteggiano sia ai fini del *quorum* costitutivo che ai fini del *quorum* deliberativo (conforme Cassaz. 2/10/2018 n. 23950);
- Per le società **che fanno ricorso** al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie si conteggiano ai fini del *quorum* costitutivo ma non ai fini del *quorum* deliberativo

Regime ex 177 co. 1 e co. 2 TUIR

Ambito oggettivo

Incremento PN conferitaria:

Ammesso il regime *ex* comma 2 anche se la conferitaria imputa in maniera differenziata (parte a capitale e parte a sovrapprezzo) in maniera distinta tra i conferenti per mantenere inalterato il rapporto di partecipazione (Risposta AdE n. 91/2026)

Ammesso il regime *ex* comma 2 anche se la conferitaria imputa solo a riserve il conferimento ricevuto e non incrementa il capitale sociale già detenuto per intero dal conferente

La rivalutazione delle quote opera anche con il conferimento di partecipazioni (circ. AdE 12/E/2022 e Consiglio nazionale del Notariato Studio n. 29-2021T)

Conferimenti Minusvalenti

Per i conferimenti ex art. 177 si tratta dei casi in cui la partecipazione viene iscritta dalla conferitaria per un valore contabile inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione già esistente presso il conferente.

Le novità introdotte dal DLgs 192/2024 hanno consentito di superare la chiusura dell'AdE che in passato riteneva addirittura che tale circostanza inibisse l'applicazione dell'art. 177 (ammessa solo in presenza di conferimenti plusvalenti o in continuità di valori)

Conferimenti Minusvalenti

L'iscrizione delle partecipazioni conferite ad un valore contabile inferiore al costo non fa venir meno il regime di realizzo controllato, ma può determinare la deduzione da parte del conferente di una minusvalenza soltanto se e nella misura in cui il (minore) valore di realizzo trovi corrispondenza (o "copertura") nel minor valore normale della partecipazione.

Naturalmente, per poter attribuire un qualche riconoscimento fiscale a tale minusvalenza occorre anche escludere che ricorrano i requisiti per l'applicazione del regime PEX, tenuto conto che l'operatività di tale regime preclude di per sé la possibilità di dedurre ogni minusvalenza realizzata sulla partecipazione oggetto di conferimento.

Conferimenti Minusvalenti

L'art. 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha precisato, integrando di conseguenza il testo dell'art. 177 del TUIR, che:

- 1) se il valore normale della partecipazione (es. con costo fiscale di 100) è inferiore (es. 80) a quello contabile da assumere come valore di realizzo (90) la minusvalenza rilevante è quella calcolata prendendo a riferimento quest'ultimo importo ($100 - 90 = 10$);
- 2) se invece il valore normale della partecipazione – pur essendo inferiore al suo costo fiscale (100) – è eccedente (es. 95) rispetto a quello contabile da assumere come valore di realizzo (90) la minusvalenza fiscalmente rilevante è quella calcolata fino a concorrenza del valore normale ($100 - 95 = 5$).

Conferimenti Minusvalenti

In pratica, viene codificata la regola in base alla quale sono fiscalmente deducibili i soli minusvalori «effettivamente realizzati», ossia quelli che trovano copertura nel minor valore normale della partecipazione rispetto al suo costo fiscalmente riconosciuto.

Di conseguenza, se il conferimento avviene per un valore di realizzo (90) inferiore rispetto al valore normale e tale valore normale (es. 110) è di ammontare superiore rispetto al costo fiscale della partecipazione (100), il conferimento si può attuare senza fare emergere alcuna plusvalenza imponibile salvo dover sterilizzare in ogni caso la minusvalenza contabile perché non “effettiva” (cfr. relazione illustrativa)

Conferimenti Minusvalenti

Dubbi sul valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal conferente e a quello che vengono ad assumere le partecipazioni iscritte dalla conferitaria in esito ad un conferimento minusvalente (si rinvia a circ. Assonime n. 10 del 29/04/2025 pagg. 21 e seguenti)